

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

Nella presente tavola sono riportati i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non hanno richiesto la non divulgazione dei rispettivi contributi

Rispondenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flex-e-vouchers</li> <li>• Electronic Money Association (EMA)</li> <li>• Unione Petrolifera</li> <li>• A-Tono</li> <li>• Assotelecomunicazioni (Asstel)</li> <li>• Comitato italiano per l'Unicef</li> </ul>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argomento	Osservazione	Valutazione (Sì/no/In parte/ Chiarimento)	Commento
<b>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	Si sottolinea la necessità di armonizzazione tra le discipline attuative adottate nei vari SSMM.	CHIARIMENTO	Si condivide l'esigenza. Non si può tuttavia garantire una totale armonizzazione delle discipline, che restano di competenza delle singole Autorità competenti ai sensi della PSD2. La disciplina relativa all'ambito di applicazione negativo non rientra infatti tra quelle soggette al principio di massima armonizzazione.
	Si chiede di introdurre una previsione per chiarire la disciplina applicabile in caso di superamento del limite di EUR 1 milione del valore delle operazioni per un anno ma non per l'anno successivo.	SI	Si concorda con l'osservazione. Si ritiene opportuno chiarire la disciplina da applicare nel caso in cui il limite di EUR 1 milione del valore delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi, in presenza del quale scatta l'obbligo di segnalazione alla Banca

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

			<p>d'Italia, dopo essere stato superato in un dato anno non venga superato l'anno successivo.</p> <p>Si aggiunge inoltre che, nel caso in cui venga nuovamente superato il citato limite di EUR 1 milione del valore delle operazioni eseguite in un momento successivo alla segnalazione di cui al capoverso precedente, il prestatore di servizi è tenuto a effettuare una nuova comunicazione alla Banca d'Italia.</p>
<p>Si chiede di indicare una tempistica con riferimento alle risposte che la Banca d'Italia fornirà confermando o meno che l'attività descritta rientri nel perimetro dell'esclusione.</p> <p>Al riguardo un rispondente suggerisce un termine di due mesi entro i quali l'Istituto sarebbe chiamato a comunicare le proprie determinazioni all'operatore.</p>	IN PARTE	<p>Si condivide l'esigenza di prevedere un termine entro cui comunicare al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo degli IP/IMEL.</p> <p>Al riguardo si prevede un termine ordinario di tre mesi dalla ricezione delle informazioni previste dal presente Provvedimento entro il quale l'Istituto procederà a comunicare al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo degli IP/IMEL ovvero chiederà chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.</p>	
<p>Si chiede di introdurre una previsione che disciplini la definizione di una procedura di reclamo avverso la decisione adottata dalla Banca d'Italia a seguito della notifica.</p>	NO	<p>In linea con quanto previsto dal d.lgs. 218/2017, con il presente Provvedimento la Banca d'Italia è chiamata a definire le modalità e i termini per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 37, PSD2 da parte dei prestatori di servizi di cui all'articolo 2 del d.lgs. 11/2010, comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n).</p> <p>A seguito della ricezione di tali informazioni, l'Istituto procederà, per lettera, a comunicare al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo degli IP/IMEL ovvero chiederà chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.</p> <p>Non è previsto in capo all'Istituto alcun potere di adottare un provvedimento autorizzatorio o di diniego all'esercizio di un'attività ricompresa nell'ambito di applicazione negativo della</p>	

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

		normativa.
Si chiede di introdurre una previsione che disciplini i tempi per richiedere l'autorizzazione, ove l'attività prestata non si considerasse rientrante nel perimetro dell'esclusione.	NO	La richiesta esula dall'ambito di applicazione del Provvedimento. Si fa inoltre presente che la procedura per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è stabilita dal TUB e dalle 'Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica' e non può essere in alcun modo derogata dal presente Provvedimento.
Si chiede di introdurre una previsione che disciplini il processo per la liquidazione dell'operatività in prodotti non rispondenti al quadro normativo vigente.	NO	La richiesta esula dall'ambito di applicazione del presente Provvedimento e dal mandato che la legge assegna alla Banca d'Italia, che è quello di dare attuazione alla normativa primaria per gli specifici aspetti da essa individuati.
Si chiede di prevedere un termine di adeguamento agli obblighi di reporting non inferiore a 12 mesi.	NO	Il primo obbligo di segnalazione è previsto nel corso dell'anno 2019 (dipendendo dalla data della chiusura contabile dell'esercizio). Il d.lgs. 218/2017 è entrato in vigore a gennaio 2018. Non sembra necessario rimandare di un ulteriore anno solare il termine per l'applicazione dell'obbligo di reporting.
Si sottolinea la necessità di rendere facilmente utilizzabili i servizi dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica per effettuare erogazioni liberali, in linea con i principi generali sanciti dal Codice del Terzo Settore.	CHIARIMENTO	Si concorda con l'osservazione formulata. Si fa presente tuttavia che gli obblighi di reporting a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica nonché i limiti quantitativi stabiliti al fine di circoscrivere le fattispecie di esclusione dall'ambito applicativo della normativa in tema di pagamenti sono fissate dalla normativa primaria.
Nell'ambito dei servizi offerti da fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica per effettuare erogazioni liberali, si sottolinea l'importanza di assicurare la comunicazione dei dati	NO	Il presente Provvedimento mira a disciplinare le informazioni che i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

	<p>identificativi dei donatori da parte di tali operatori agli enti beneficiari delle erogazioni liberali.</p> <p>Questa richiesta sarebbe motivata dal fatto che gli operatori agirebbero come mandatari con rappresentanza dell'ente beneficiario e pertanto il rapporto si instaurerebbe direttamente tra il donatore e l'ente beneficiario.</p>		<p>dalla legge per poter offrire un servizio di pagamento in regime di esclusione.</p> <p>A tal fine non rileva il rapporto intercorrente tra il donatore e l'ente beneficiario delle erogazioni liberali. Per completezza si precisa tuttavia che tale aspetto potrebbe formare oggetto di discussione nell'ambito dei lavori di un costituendo tavolo cui parteciperanno le Autorità competenti (Agcom, MISE, MEF, Ministero del lavoro).</p>
<p><b>CAPITOLO I (FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE)</b></p>			
<p><b>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b></p>	<p>Si chiede di escludere dalle fattispecie oggetto di esclusione i casi in cui gli operatori siano titolari del servizio (fornito e fatturato direttamente all'utente) e/o i casi in cui tale servizio costituisca il core business dell'operatore. Secondo la lettura proposta, dovrebbero rientrare nel 'negative scope' esclusivamente i servizi in cui gli operatori agiscono in qualità di intermediari di servizi di terze parti.</p> <p>In particolare, si chiede di escludere dall'ambito applicativo del Provvedimento i servizi a tariffazione maggiorata forniti tramite chiamata vocale alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo, in cui non si configurerebbe l'erogazione di un servizio di pagamento da parte del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>La richiesta esula dal mandato che la legge assegna alla Banca d'Italia. Chiarimenti legati all'ambito di applicazione del d.lgs. 218/2017 non possono essere forniti dalla Banca d'Italia.</p> <p>Si segnalano, come utile riferimento, il Piano di numerazione nazionale, in particolare l'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR nonché il considerando n. 15, PSD2. Quest'ultimo precisa i criteri rilevanti al fine di considerare un'attività rientrante nel perimetro del 'negative scope' ('operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi'). Il medesimo considerando fornisce inoltre un elenco, non tassativo, dei beni e servizi digitali e dei servizi</p>

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

			a tecnologia vocale che possono rientrare nella fattispecie di esclusione (suonerie per telefoni cellulari, servizi SMS premium, nel settore dell'intrattenimento, come chat, scaricamento di video, musica e giochi; dell'informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi).
	Si propone di modificare il testo in linea con la considerazione che un soggetto fornitore di reti può anche essere fornitore di servizi di comunicazione elettronica('e/o' e non solo 'o').	NO	La definizione fornita nel Provvedimento ricalca quella contenuta nel d.lgs. 218/2017. Si fa presente inoltre che, in linea con il chiarimento fornito di seguito al Paragrafo 3. 1 lettera f), l'operatore destinatario degli obblighi di reporting sarà alternativamente o il soggetto fornitore di reti o il soggetto fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
	Si chiede un'applicazione più elastica del limite mensile di EUR 300. Il controllo in tempo reale del rispetto di tale limite e l'inserimento dei necessari meccanismi di blocco sarebbe molto costoso. Si suggerisce di adottare un approccio analogo a quello adottato in Germania, ove tale limite sarebbe inteso come rappresentante la media mensile degli importi fatturati nell'anno solare mediato sul numero degli utenti che hanno usufruito del servizio (un numero di clienti inferiore all'1% dei clienti può superare la soglia).	IN PARTE	Ferma restando la necessità di garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla legge, si condivide l'esigenza di evitare di porre oneri sproporzionati in capo agli operatori. Il limite di EUR 300 si intende pertanto come valore medio mensile calcolato su base annuale, in linea con l'approccio seguito anche in altri Paesi UE.

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

<b>CAPITOLO II (SOGETTI CHE PRESTANO SERVIZI BASATI SU STRUMENTI A SPENDIBILITA' LIMITATA)</b>			
Paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3	Si propone di eliminare la richiesta di certificazione delle informazioni da parte di un revisore esterno in quanto ciò costituirebbe un aggravio di costi e di oneri amministrativi. Tale previsione non sarebbe peraltro espressamente richiesta dalla normativa primaria. Un rispondente suggerisce di ricorrere all'autocertificazione.	IN PARTE	Pur non essendo tale obbligo espressamente previsto dalla legge, il d.lgs. di recepimento assegna alla Banca d'Italia il compito di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni necessarie a valutare se l'attività prestata rientri effettivamente nel perimetro di quelle escluse dall'ambito applicativo della PSD2. Al fine di venire incontro alle osservazioni dei rispondenti e di evitare oneri eccessivi in capo agli operatori si richiede che la certificazione delle informazioni trasmesse venga effettuata da parte di un soggetto indipendente esterno o interno (ad es. struttura competente per i controlli di compliance; audit interno, collegio sindacale).
Paragrafo 2.1 lettere da a) a e)	Si propone di individuare il 31 marzo per comunicare eventuali modifiche a tali informazioni.	NO	Non si concorda con la richiesta. Si ritiene infatti necessario ricevere in tempi brevi comunicazioni relative a eventuali cambiamenti nelle informazioni trasmesse all'Autorità.
Paragrafo 2.1 lettera c)	Si propone, per maggiore chiarezza, la seguente modifica al testo:  descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta: servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di	NO	Non si concorda con la modifica richiesta; l'alternatività tra le fattispecie di esclusione risulta chiaramente dall'utilizzo della disgiuntiva 'o' testo del Provvedimento.

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

	<p>prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; o <b><u>in alternativa</u></b> strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.</p>		
<p>Paragrafo 2.1 lettera f)</p>	<p>Si propone, per maggiore chiarezza, la seguente modifica al testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo:</li> <li>- numero complessivo di strumenti di pagamento emessi e <b><u>attivati utilizzati</u></b>, compreso se siano nominativi o anonimi, in circolazione al 31 dicembre;</li> <li>- <i>omissis...</i></li> </ul>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Preliminarmente, si segnala che tale proposta perde di rilevanza, dal momento che la richiesta informativa in commento è stata eliminata. Preme, tuttavia, chiarire che l'attivazione dello strumento di pagamento ha una sua autonoma rilevanza, essendo prodromica al suo (peraltro, solo eventuale) utilizzo.</p>
	<p>Si chiede di eliminare l'obbligo di invio di informazioni considerate 'statistiche'. In particolare, fa riferimento alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero complessivo di strumenti di pagamento emessi e attivati, compreso se siano nominativi o anonimi, in circolazione al 31 dicembre;</li> <li>- numero di utenti che detengono lo strumento di pagamento;</li> <li>- valore e volume complessivo delle operazioni di pagamento eseguite, con frequenza trimestrale;</li> <li>- nel caso di strumento prepagato: valore monetario complessivo caricato su detto strumento e numero di operazioni di ricarica effettuate, con frequenza</li> </ul>	<p>IN PARTE</p>	<p>Non tutte le informazioni di cui alla lettera f) del paragrafo 2.1 possono considerarsi 'statistiche', ovvero relative all'andamento del mercato. In particolare, al fine di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze informative dell'Istituto e la necessità di evitare eccessivi oneri segnaletici in capo agli operatori, si ritiene opportuno limitare la richiesta informativa ai soli dati necessari a consentire la verifica del rispetto dei limiti quantitativi stabiliti nella normativa primaria; si chiede pertanto la trasmissione dei dati relativi al valore delle operazioni eseguite, per verificare il rispetto del limite di EUR 1 milione del valore complessivo delle operazioni di pagamento</p>

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

	trimestrale; totale dei fondi disponibili sugli strumenti in circolazione al 31 dicembre.		eseguite nei precedenti 12 mesi.
	Si suggerisce di chiedere l'invio delle informazioni di cui al par. 2.1, lettera f) esclusivamente in caso di mancato raggiungimento del milione di euro di volume di attività, per verificare il rispetto della previsione.	NO	La normativa primaria prevede espressamente che il menzionato obbligo di notifica sussista esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi superi EUR 1 milione. Non è pertanto possibile accettare la richiesta.
<b>CAPITOLO III (FORNITORI DI RETI O SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA)</b>			
Paragrafo 3.1	Si contesta l'obbligo di iscrizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica operanti in regime di esclusione nel registro degli istituti di pagamento in quanto non previsto dall'articolo 37, PSD2.	NO	L'obbligo di iscrizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica operanti in regime di esclusione nel registro degli istituti di pagamento è previsto dall'art. 14, PSD2. Tale informazione deve inoltre essere trasmessa all'Autorità Bancaria Europea (ABE) dalla Banca d'Italia per esser trascritta anche nel costituendo registro elettronico centrale gestito dall'ABE.
	Si chiede di poter sostituire l'obbligo di certificazione indipendente delle informazioni trasmesse con una certificazione del Collegio Sindacale.	SI	La PSD2 richiede che fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica operanti in regime di esclusione forniscano alle autorità competenti un parere annuale sulla revisione contabile. Al fine di venire incontro alle osservazioni dei rispondenti e di evitare oneri eccessivi in capo agli operatori si concorda con la richiesta di poter sostituire l'obbligo di certificazione indipendente delle informazioni trasmesse con una certificazione del Collegio Sindacale, al quale può essere assegnato il compito di

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

			procedere alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c. ( <i>Revisione legale dei conti</i> ).
Paragrafo 3.1, lettere e) e g)	Si ritiene eccessiva la richiesta delle seguenti informazioni: e) nel caso di prestazione di due o più attività rientranti nella fattispecie per cui è prevista l'esclusione, per ciascuna di esse un'indicazione in termini percentuali del valore e volume delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento, rispetto all'operatività complessiva; g) con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo: -numero di utenti che usufruiscono dei servizi; -valore e volume complessivo delle operazioni di pagamento, con frequenza trimestrale.	IN PARTE	Ferma restando l'esigenza di evitare oneri di reporting eccessivi in capo agli operatori, si ritiene necessario acquisire le informazioni funzionali a verificare il rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla legge. A parziale accoglimento della richiesta, l'obbligo di reporting si limita alla richiesta di informazioni relative al valore complessivo delle operazioni di pagamento.
Paragrafo 3. 1 lettera e)	Si chiede di meglio definire il concetto di 'attività' e in particolare se sia riferito alla categoria di servizio offerto o alla risorsa di numerazione attribuita al servizio.	CHIARIMENTO	Per attività si intende la specifica fattispecie di esclusione in cui rientrerebbe l'attività svolta, i.e.: i) l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; ii) l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; iii) l'effettuazione di erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro.
Paragrafo 3. 1 lettera f)	Si chiede di meglio definire se sia tenuto alla predisposizione dei meccanismi di controllo il fornitore di reti o il fornitore di servizi nonché l'ambito applicativo dei limiti quantitativi per singola utenza.	CHIARIMENTO	Ai sensi del d.lgs. 218/2017, rileva l'operatività connessa all'utilizzo del credito telefonico per effettuare un'operazione di pagamento. Si precisa al riguardo che i meccanismi di controllo strumentali a garantire il rispetto dei

**PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS DEL D. LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

			limiti quantitativi previsti dalla legge per poter effettuare operazioni di pagamento con credito telefonico o in bolletta in regime di esclusione grava sul soggetto che addebita il pagamento al credito telefonico o alla bolletta.
Paragrafo 3. 1 lettera g)	Si sottolinea che potrebbero esservi duplicazioni nei dati trasmessi qualora la notifica venisse effettuata sia dal fornitore di reti che dal fornitore di servizi.	CHIARIMENTO	In linea con quanto sopra, l'obbligo di reporting è funzionale a verificare il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla legge per poter effettuare operazioni di pagamento con credito telefonico in regime di esclusione. Al riguardo si precisa che tale operatività va riferita al soggetto che addebita il pagamento al credito telefonico o alla bolletta.